

RIDAP

RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

STATUTO

(MODIFICATO IN DATA 27 OTTOBRE 2015)

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita una rete di scuole denominata "Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l'Apprendimento Permanente" o, in forma abbreviata, "RIDAP".
2. La rete nasce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio alla normativa vigente.
3. La sede legale della RIDAP è istituita presso l'Istituzione scolastica di appartenenza del Presidente, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. La RIDAP non ha scopi di lucro e ha durata illimitata. In conformità ai propri scopi l'associazione potrà siglare protocolli e accordi con altri enti o istituzioni pubbliche o private mantenendo sempre la propria indipendenza.

Art. 2 – Scopi

La RIDAP ha lo scopo di promuovere la migliore realizzazione della funzione dei CPIA come centri di promozione culturale, sociale e civile del territorio; di progettare, organizzare e realizzare iniziative ad attività complementari e integrative all'iter formativo di giovani e adulti e di ampliamento dell'offerta formativa; di favorire una comunicazione più intensa e proficua fra istituzioni pubbliche e private. LA RIDAP si prefigge inoltre di:

- a) sostenere i CPIA e gli IIS che erogano percorsi di secondo livello nella realizzazione dei propri fini istituzionali;
- b) favorire lo sviluppo e il potenziamento di un sistema omogeneo per il riconoscimento di competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, in coerenza con gli sviluppi della normativa nazionale e con gli orientamenti europei;
- c) promuovere azioni finalizzate a sostenere il sistema di Istruzione degli Adulti presso le Istituzioni pubbliche e private, nazionali e locali, in una prospettiva di apprendimento permanente;
- d) promuovere lo sviluppo di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, le Università, gli enti locali, le imprese, le associazioni datoriali e dei lavoratori, le associazioni culturali e il terzo settore, in coerenza con lo sviluppo delle normative in materia;
- e) promuovere tra i CPIA associati attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- f) organizzare e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento rivolti al personale docente e ATA dei CPIA e delle scuole di II livello;
- g) favorire la diffusione dell'utilizzo di tecnologie digitali nel sistema di Istruzione degli Adulti come mezzo per intercettare l'utenza e come strumento didattico e di miglioramento della qualità dell'offerta;
- h) promuovere la cultura della flessibilità organizzativa e didattica per rendere il sistema in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi delle persone adulte;
- i) valorizzare il ruolo dell'istruzione in carcere;
- j) favorire tra i docenti e gli operatori del sistema di Istruzione degli Adulti la cultura del riconoscimento e della certificazione delle competenze;
- k) stimolare la nascita di un sistema di orientamento lungo tutto il corso della vita;
- l) sviluppare una cultura della qualità del personale dell'istruzione degli adulti, attraverso la definizione di profili di competenza e il miglioramento dei sistemi per la formazione iniziale e la formazione continua;

- m) promuovere comunità di pratiche mirate al confronto sulle esperienze attuate tra i diversi CPIA;
- n) incentivare la cultura della documentazione e della diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo;
- o) rappresentare a livello nazionale, regionale e locale le istanze degli associati;
- p) favorire scambi e sinergie tra le Istituzioni scolastiche del sistema di Istruzione degli adulti di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- q) promuovere studi e ricerche su particolari aspetti concernenti l'Istruzione degli Adulti;
- r) stipulare protocolli, convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche e private, interlocutori istituzionali, enti locali.

Art. 3 – Associati

1. Possono aderire alla RIDAP le Istituzioni Scolastiche di cui all'art. 21 della Legge 59/97 che operano nell'ambito del sistema formale dell'Istruzione degli Adulti ovvero CPIA e scuole secondarie con percorsi per adulti.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. La richiesta di adesione è indirizzata al Presidente.
4. La domanda dovrà essere presentata dal Dirigente scolastico/Legale rappresentante pro-tempore dell'Istituzione scolastica che richiese l'adesione.
5. L'elenco dei soci è costantemente aggiornato e reso pubblico tramite sito web della RIDAP.
6. Le Istituzioni scolastiche sono rappresentate per il tramite del Dirigente scolastico preposto.
7. I Dirigenti scolastici che rappresentano le IIS godono di elettorato attivo e passivo e hanno diritto:
 - a. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Assemblee;
 - b. a partecipare a tutte le attività promosse dalla RIDAP

Art. 4 - Impegni

1. Le Istituzioni scolastiche associate si impegnano:
 - c. al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e dei regolamenti da questi emanati;
 - d. al versamento del contributo associativo annuale. Tale quota non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intransmissibili e non rivalutabili. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né dei beni di proprietà della RIDAP.
2. Deliberazioni e regolamenti sono resi pubblici tramite il sito web della RIDAP.

Art. 5 - Quota annuale di adesione

1. Le Istituzioni scolastiche sono tenute al pagamento annuale della quota di adesione deliberata dall'Assemblea.
2. L'Assemblea fissa annualmente l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Organi sociali

1. Sono organi della RIDAP:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente e il vicepresidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Revisore dei Conti;
 - e) il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Per l'espletamento delle pratiche amministrative e contabili l'associazione può avvalersi di un Segretario e/o di un Tesoriere, anche esterni, nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Gli organi possono esercitare le proprie funzioni anche per via telematica.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche associate in regola con il pagamento della quota associativa annua.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso – anche telematico - inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli aderenti aventi diritto a parteciparvi.
4. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega almeno 1/3 delle Istituzioni scolastiche in regola con il pagamento della quota associativa annua.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della RIDAP. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente.
6. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il revisore dei conti;
 - c) approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
 - d) delibera le linee di indirizzo generali per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) delibera sulle modifiche ai regolamenti ed allo statuto;
 - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote associative;
 - h) delibera sullo scioglimento della RIDAP;
2. Le delibere sono prese a maggioranza ad eccezione di quelle inerenti ai punti (e) ed (h), per la quali è necessaria la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della RIDAP di fronte a terzi e in giudizio; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.
3. Il Presidente può nominare il vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 20 membri, di norma uno per ciascuna Regione italiana, eletti fra gli associati. Il Presidente ne è membro di diritto.
2. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni dalla carica o perdita della qualità di associato di un membro del Consiglio direttivo, si effettua una surroga con il primo dei non eletti.
4. Il Consiglio può incaricare suoi componenti o altri aderenti alla RIDAP di svolgere specifiche funzioni anche in via temporanea.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno due volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
2. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche con modalità telematica.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, tramite mail o fax, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente che lo sostituisce.
4. È richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno tre componenti, più il Presidente.
5. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea e il bilancio previsionale e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo :
 - a) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al Presidente e all'Assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina;
 - c) nomina, eventualmente, un segretario e il Tesoriere, scelti anche tra i non aderenti;
 - d) propone all'assemblea dei soci il nominativo del Revisore dei Conti;
 - f) può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni;
 - g) individua e nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

Art. 13 - Revisori dei Conti

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione è affidato ai Revisori dei Conti, in numero di 2, designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e scelti tra i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti. Uno dei due Revisori può essere scelto tra persone esperte e qualificate esterne alla RIDAP. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro organo sociale.
2. I Revisori:
 - a) verificano periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - b) verificano il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.
3. I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
4. I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono esercitare la propria funzione per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo non elettivo. I suoi componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo tra persone che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama del sistema dell'istruzione degli adulti e del sistema dell'apprendimento permanente a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 a 15 componenti che mettono a disposizione della RIDAP le loro competenze.

Il Presidente e il vicepresidente sono componenti di diritto.

Art. 15 - Durata delle cariche e rieleggibilità

1. Tutte le cariche decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa votazione e hanno durata triennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di tre mandati consecutivi.
2. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato.
3. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

Art. 16 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.
3. Il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno anche il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio contenente la quantificazione dell'impegno a carico di ciascun aderente e la quantificazione della quota associativa annuale.

Art. 17 – Risorse economiche – Fondo comune

1. Il patrimonio della RIDAP è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'associazione.

2. Coloro che hanno perso la qualità di aderente non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva della RIDAP.
3. Al conseguimento degli scopi sociali la RIDAP provvede: con le quote dei propri aderenti, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività dell'associazione.

Art. 18 - Cancellazione

1. La qualità di aderente si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per morosità di durata superiore a due anni solari;
 - c) per soppressione o dimensionamento dell'Istituzione scolastica aderente;
 - d) per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto.
2. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Presidente.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento della RIDAP deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti o associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbalì dell'Assemblea, Verbalì del Consiglio Direttivo, Elenco Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della RIDAP, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 21

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Art. 22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto a Bologna dall'assemblea del giorno 27 ottobre 2015.